



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Rif. Prot. n.0002665 del 25/01/2022

Alla Corte dei conti  
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
del Ministero della Giustizia  
e del Ministero Affari Esteri  
e della cooperazione internazionale

[controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it)

e p.c. Dott.ssa Silvia Scozzese  
[s.scozzese@governo.it](mailto:s.scozzese@governo.it)

**Oggetto: Ordinanza n.122 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzionale di sviluppo – Area sisma del 14 settembre 2021 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure.”. Chiarimenti.**

Con riguardo all’ordinanza n.122 del 31 dicembre 2021 di cui all’oggetto, e ai rilievi formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Preliminarmente codesta spett.le Corte evidenzia la necessità che all’ordinanza venga allegato il Contratto istituzionale di sviluppo per le aree interessate dal sisma del 24 agosto 2016 (CIS Aree Sisma). A tal riguardo si precisa che il predetto Contratto non è stato allegato all’ordinanza in quanto atto presupposto (pubblico e già inserito nella delibera CIPRESS 66/2021) e non facente parte integrante dell’ordinanza stessa, a differenza degli allegati i quali contengono l’elenco degli interventi espressamente finanziati con le risorse della contabilità speciale ai sensi l’articolo 1, comma 192, della legge n. 178 del 2020 per i quali si è ritenuto necessario l’inserimento in ordinanza quale parte integrante della stessa al fine di individuare gli interventi medesimi. Ad ogni modo, aderendo all’osservazione formulata, si provvede a trasmettere il predetto Contratto.

Con il successivo rilievo viene evidenziata la necessità di chiarire la ratio dell’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza, nella parte in cui viene fatto riferimento alla possibilità di frazionamento dell’appalto anche nelle ipotesi in cui l’oggetto dell’affidamento possa avere “più omogeneità tipologiche o funzionali”, allo scopo di garantire economie nei tempi di esecuzione dei lavori. In merito, codesta Corte ne evidenzia l’importanza, in considerazione del fatto che, a prescindere dal rispetto dei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che risultano fatti espressamente salvi, <<il frazionamento costituisce misura non coerente con la realizzazione di economie di scala>>. A tal riguardo, rispetto alla possibilità di frazionamento dell’appalto anche nelle ipotesi in cui l’oggetto dell’affidamento possa avere “più omogeneità tipologiche o funzionali”, si rappresenta che scopo della norma è pervenire ad una semplificazione delle procedure ai fini dell’accelerazione e, in ultimo, proprio alla realizzazione di economie di scala laddove il medesimo servizio possa essere riferito a più appalti. Infatti la disposizione, mutuata da analoga già sperimentata in ambito emergenziale in quanto inserita nell’ordinanza 394 del 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile e nelle ordinanze speciali emanate e viste da codesta spett.le Corte, si riferisce alla possibilità di “scorporare”, laddove tecnicamente possibile in quanto autonome, dai



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

singoli appalti facenti parte della medesima area o territorio, le medesime prestazioni e trattarle in maniera omogenea ad altre al fine di non frammentare servizi simili nella stessa area. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle attività di indagini geognostiche e geofisiche afferenti a un medesimo territorio, o alle attività di cantierizzazione.

Nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti, saluto cordialmente.

Il Commissario Straordinario

*On. Avv. Giovanni Legnini*